

Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia

Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate

SINTESI DEI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL

19 FEBBRAIO 2021

1. Fatturazione non imponibile oltre limite lettera di intento

La società XY Srl nel 2018 ha ricevuto regolare dichiarazione di intento da un cliente esportatore abituale e di conseguenza ha emesso fatture Non Imponibili IVA art. 8 lettera c).

Tuttavia, XY Srl si accorge ora (2021) di aver emesso fatture non imponibili per un importo superiore a quello indicato dal cliente in dichiarazione di intento.

La società XY Srl può effettuare il ravvedimento operoso con le seguenti modalità:

sanzioni applicabili

1. sanzione per infedele dichiarazione IVA - 90% (art. 5 comma 4 D.Lgs. 471/97)
2. sanzione per errata fatturazione - 90% (art. 6 comma 1 D.Lgs. 471/97)
3. sanzione per errata liquidazione periodica IVA (euro 1.500 fissi)

sanzioni non applicabili

4. sanzione per errata registrazione - assorbita dalla sanzione del punto 2 per effetto dell'art. 6 comma 5
5. sanzione per omesso versamento - assorbita dalla sanzione del punto 1 (circ. 42/E/2016)

2. Rapporti tra normative contenenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali

A quale trattamento agevolativo fiscale viene sottoposta la vendita di un bene che sta fruendo dell'iperammortamento con sostituzione con uno acquistato nel 2020 e che potrebbe fruire del nuovo credito imposta? Vale la vecchia normativa per la quale se il nuovo bene ha caratteristiche analoghe o superiori posso continuare a godere del beneficio dell'iperammortamento calcolato sul primo bene o è pensabile di poter godere del nuovo credito imposta? E se sì su quale cifra? (il totale del nuovo investimento? O la differenza tra primo e secondo investimento?)

Esistono vincoli di sovrapposizione tra vecchia misura e nuova misura del credito di imposta o ci si regola semplicemente su dove cade la data di entrata in funzione (beni non 4.0) o di interconnessione (beni 4.0)?

Tenuto conto della sostanziale innovazione procedurale introdotta dalla l. 160/2019, all'art. 1, commi da 184 a 197, che ha sostituito il superammortamento e l'iperammortamento con la formula del credito a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato dalla legge di bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione fino a giugno 2023, per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020), è in

lavorazione una disposizione interpretativa unitaria da parte degli organi centrali dell'Agenzia delle Entrate.

Fermo restando quindi il necessario rinvio al documento di prassi di prossima pubblicazione, con riferimento alle diverse argomentazioni indicate nel quesito, si delineano i presupposti per lo sviluppo delle indicazioni che saranno oggetto della disciplina di transito dall'ammortamento al credito.

La disciplina del recapture, relativamente alla nuova disciplina del credito, interessa tutti i beni agevolabili e non solo i beni materiali dell'Allegato A.

Le previsioni del recapture di cui al comma 193, nonostante il riferimento letterale della norma, deve essere coordinato con quanto disposto al comma 191 in tema di entrata in funzione o di interconnessione. Anche perché senza l'entrata in funzione o l'interconnessione non vi sarebbe alcun credito di imposta su cui operare il ricalcolo.

Non solo, per i beni dell'allegato A di cui al comma 189, il periodo di osservazione richiede poi necessariamente l'interconnessione, la quale può avvenire anche in un anno successivo a quello dell'entrata in funzione: es. bene acquistato nel 2020, entrato in funzione nel 2020 ma interconnesso nel 2021. Il periodo di osservazione non sarà il biennio 2021-2022, ma 2022-2023.

La disciplina del recapture deve poi integrarsi con quella finale del comma 193, relativamente agli investimenti sostitutivi, che ricalca sostanzialmente le previsioni introdotte dalla l. 205/2017, art. 1, commi 35 e 36 in materia di iperammortamento.

Ciò comporta la possibilità di evitare il recapture in caso di sostituzione del bene con uno nuovo di qualità pari o superiori, debitamente attestato e interconnesso; nonché ridimensionamento del credito in caso di nuovo acquisto di valore inferiore a quello sostituito.

La previsione sugli interventi sostitutivi, tenuto conto dei requisiti richiesti, è applicabile solo per i beni dell'allegato A e non per tutti i beni che scontavano prima il super e l'iperammortamento.

L'effetto finale è il mantenimento della disciplina degli interventi sostitutivi per i beni che prima scontavano l'iperammortamento e consentivano la sostituzione.

N.B.: nelle more della elaborazione di questa sintesi, è intervenuta la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021 a cui si rinvia.

3. Rivalutazione beni immateriali non presenti in bilancio

Possono rientrare a pieno titolo tra i beni rivalutabili con le disposizioni dell'art. 110 del Dl 104/2020 i beni immateriali (marchi, brevetti ecc.), tuttora giuridicamente tutelabili su base peritale tecnica, che non figurano più a bilancio perché autoprodotti e/o i cui costi sono stati interamente sostenuti anno per anno a carico del solo conto economico?

Il quesito attiene alla rivalutazione ex art. 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero della norma che consente a tutti i soggetti IRES commerciali di eseguire la rivalutazione dei beni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, da attuare nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Nel quesito si richiede se è possibile attuare la procedura di rivalutazione con riferimento a beni che non figurano più in bilancio, i cui costi sono stati già sostenuti.

La rivalutazione dei beni immateriali generati internamente è possibile purché si tratti di beni ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.

N.B.: nelle more della elaborazione di questa sintesi l’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione una Circolare avente per oggetto la rivalutazione dei beni d’impresa ai sensi dell’art. 110 del d.l. 104/2020 che, seppure in bozza, nella risposta 2.1, conferma l’interpretazione sopra indicata.

4. Reverse charge

Nel caso di fattura emessa da fornitore italiano in regime di reverse charge (ad esempio per pulizie) il cessionario/committente emette un documento (tipo documento TD16 autofattura/integrazione) per integrare la fattura ricevuta con la corretta imposta, indicando nel campo del cedente i dati del fornitore.

Tale documento viene emesso dal cessionario/committente e lo SDI restituisce correttamente la notifica e rimanda indietro il documento (come fattura ricevuta) al cessionario stesso.

Il documento TD16 non si trova però tra le fatture emesse nel cassetto fiscale del cessionario/committente, bensì tra quelle emesse del cedente/prestatore che quindi chiede al cessionario di stornare il documento in quanto non ritiene corretta la procedura e rischia che gli venga rifiutata l’emissione di fatture con il medesimo numero documento del TD16 emesso dal cessionario/committente.

Si chiede di verificare se tale errore sia imputabile al tracciato dell’Agenzia delle Entrate, in quanto il contribuente non ha riscontrato errori a livello di xml emesso.

Il cedente/prestatore non deve chiedere l’emissione di una nota di variazione al cessionario/committente, ma in sede di liquidazione non deve semplicemente tener conto di tali documenti.

Per ovviare al problema segnalato nel mese di marzo Sogei ha modificato la visibilità delle autofatture con codice TD16 rendendole visibili al solo Cessionario/committente.

5. Credenziali

Dal 1° marzo l’Agenzia delle entrate non rilascia più le credenziali Fisconline per le persone fisiche non titolari di partita IVA.

Dalla stessa data, infatti, come previsto dal D.L. 76/2020 (decreto “Semplificazioni”) è possibile accedere ai servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni attraverso un’unica chiave a scelta: il sistema di identità digitale (Spid), la Carta nazionale dei servizi (Cns) o anche la carta d’identità elettronica (Cie).

I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati. I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.